

COMUNE DI SAN TAMMARO
Provincia di Caserta



**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016**

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 28.11.2017

INDICE

- ARTICOLO 1 - Oggetto
- ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione
- ARTICOLO 3 - Determinazione del fondo
- ARTICOLO 4 - Beneficiari
- ARTICOLO 5 - Ripartizione del fondo
- ARTICOLO 6 - Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro
- ARTICOLO 7 - Tempistica di realizzazione e penalità
- ARTICOLO 8 - Liquidazione
- ARTICOLO 9 - Particolari modalità di realizzazione delle opere
- ARTICOLO 10 - Entrata in vigore - Abrogazioni
- ARTICOLO 11 - Rinvio

ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione del comma 3 dell'articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016, definisce le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal citato D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

1. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- opere o lavori pubblici (con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria), per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D. Lgs. n. 50/2016;
- servizi e forniture (investimenti), con esclusione di quelle relative a beni di consumo ed a manutenzioni ordinarie, di importi pari o superiori a 40.000,00 Euro, per i quali viene nominato il direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 3 - Determinazione del fondo

1. Il fondo di cui sopra sarà pari ad un massimo del due per cento (2%) dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara.

2. L'ottanta per cento delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'articolo 5.

3. Il restante venti per cento delle risorse del fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

4. La percentuale massima del due per cento è modulata come segue, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara:

➤ LAVORI/OPERE

- a) opere e lavori con importo inferiore ad € 2.000.000,00: 2,00%
- b) opere e lavori con importo pari o superiore ad € 2.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria stabilita in € 5.225.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): 1,90%;
- c) opere e lavori con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in € 5.225.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): 1,50%

➤ SERVIZI/FORNITURE

- a) importo fino a soglia comunitaria stabilita in € 209.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
- b) importo oltre 209.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto a) e l' 1,50% della parte eccedente.

5. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

8. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. k), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del

01/04/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/01/2004.

ARTICOLO 4 - Beneficiari

1. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti del Comune di San Tammaro formalmente incaricati e investiti delle attività incentivate dal comma 2 del citato articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016. Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

1) *Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).*

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa del Settore cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto. E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

2) *Struttura tecnica a supporto del R.U.P.*

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

3) *Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara.*

Sono il Responsabile o il dipendente del Settore che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

4) *Responsabile unità tecnica di verifica del progetto.*

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D. Lgs. n. 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza.

5) *Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione.*

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

6) *Direttore dei lavori.*

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.

6.1) *Ispettore di cantiere.*

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

6.2) *Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

7) *Collaudatore amministrativo.*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore.

8) *Collaudatore statico.*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 5 - Ripartizione del fondo

1. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito secondo le percentuali di seguito specificate:

➤ **LAVORI/OPERE**

- Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto: **42%**, di cui:
 - al R.U.P.: 27%;
 - ai collaboratori: 15% (10% collaboratori tecnici – 5% collaboratori amministrativi); suddivisi per le seguenti attività:
 - per la fase di progettazione: 30%;
 - per la fase di affidamento: 30%;
 - per la fase di esecuzione 40%;
- Programmazione della spesa: **13%**, di cui:
 - Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla programmazione della spesa, come definita nel progetto preliminare: 2%;
 - Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla programmazione della spesa, come definita nel progetto definitivo: 6%
 - Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla programmazione della spesa, come definita nel progetto esecutivo: 5%
- Verifica dei progetti: **8%**
- Predisposizione e controllo procedure di gara: **8%**
- Direzione dei lavori: **15%**, di cui:
 - al Direttore dei lavori 10%;
 - all'Ispettore di cantiere 2%;
 - al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 3%;
- Collaudatore Tecnico-Amministrativo: **4%**
- Collaudo Statico: **5%**
- Componente C.U.C.: **5%**
- **SERVIZI/FORNITURE**
- Responsabile del procedimento e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto: **40%**, di cui:
 - al R.U.P. 25%
 - ai collaboratori 15% (10% collaboratori tecnici – 5% collaboratori amministrativi);
- Programmazione della spesa: **15%**
- Predisposizione e controllo procedure di gara: **20%**
- Direttore dell'esecuzione (forniture e servizi): **15%**
- Verifica di conformità (forniture e servizi): **5%**
- Componente C.U.C.: **5%**

2. Le quote parti del Fondo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.

ARTICOLO 6 - Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro

1. I Responsabili dei Settori coinvolti dalle procedure incentivate e regolamentate dal presente regolamento individuano, per ciascuna fase di propria competenza, i dipendenti che, per esperienza e professionalità, garantiscano il puntuale assolvimento delle procedure assegnate.

2. L'individuazione è operata con atto formale contenente:

- a) l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
- b) l'importo presunto a base di gara;
- c) il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
- d) la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.

3. Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce

l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca.

ARTICOLO 7 - Tempistica di realizzazione e penalità

1. Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.

2. Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente tra i quali le sospensioni di cui all'articolo 107 D. Lgs. n. 50/2016, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%.

3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi per come imputabili ai dipendenti beneficiari dell'incentivo, comporterà una riduzione dell'incentivo pari all'incremento del costo; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016.

4. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

ARTICOLO 8 - Liquidazione

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile del Settore preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

2. La liquidazione del fondo avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile, nel seguente modo:

a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell'articolo 32 del D. Lgs. n. 50/2016);

b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità).

3. Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

4. Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

ARTICOLO 9 - Particolari modalità di realizzazione delle opere

1. Nel caso di *project financing*, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

ARTICOLO 10 - Entrata in vigore - Abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione. Esso si applica alle procedure bandite dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 08.10.2015.

ARTICOLO 11 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.